



ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH)

Tel. 0872/80151 – Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail chic809006@istruzione.it

www.icpaglieta.it

C.F. 81001820695

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno ventidue del mese di marzo dell'anno duemilaundici alle ore 16.00 presso l'Istituto Comprensivo «B. Croce» di Paglieta (CH)

VIENE STIPULATO

La presente **Ipotesi di Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo «B. Croce» di Paglieta (CH)** con l'impegno delle parti di procedere alla sua sottoscrizione definitiva dopo l'acquisizione del parere positivo dei Revisori dei conti ovvero dopo la decorrenza di trenta giorni dal suo invio ai predetti Revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore: Dante Cericola f.to D. Cericola

PARTE SINDACALE

	Giuseppina Di Fonso	f.to: illegibile
RSU	Rita Pasquini	f.to: Rita Pasquini
	Donato Marcucci	f.to Marcucci Donato
SINDACATI	CGIL:
SCUOLA	CISL: Davide Desiati	f.to: illegibile
TERRITORIALI	UIL:	f.to: illegibile
	SNALS:
	GILDA UNAMS



ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH)

Tel. 0872/80151 – Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail chic809006@istruzione.it

www.icpaglieta.it

C.F. 81001820695

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 14 del mese di maggio dell'anno duemilaundici nella sede centrale dell'Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado «B. Croce» di Paglieta (CH) in Piazza F. De Sanctis, n. 4

VIENE STIPULATO

il presente contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado «B. Croce» di Paglieta (CHIETI).

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore: Dante Cericola f.to: D. Cericola

PARTE SINDACALE

Giuseppina Di Fonso f.to: illegibile

RSU Rita Pasquini f.to: Rita Pasquini

Donato Marcucci f.to: Marcucci Donato

SINDACATI

SCUOLA

TERRITORIALI

CGIL:

CISL: Davide Desiati

UIL:

SNALS:

GILDA UNAMS



ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH)

Tel. 0872/80151 – Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail chic809006@istruzione.it

www.icpaglieta.it

C.F. 81001820695

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE PRIMA – NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – Finalità

1. Scopo del presente atto è quello di concordare i criteri e le modalità utili a coniugare efficienza ed efficacia del servizio scolastico con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale dei dipendenti con rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità del D.S., degli organi collegiali, del DSGA, delle RSU e delle OO.SS.

Art. 2. – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applicano in via prioritaria le norme di legge (Decreto Legislativo n. 165/2001 e succ. modd. e integr., la legislazione scolastica vigente, il D.L.vo 150/2009, ecc.) e, in via subordinata il CCNL/Scuola 2006/09, nonché le successive sequenze contrattuali.
3. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2010-2011.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
5. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento per adeguarlo a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 3. – Interpretazione autentica

1. Le parti, qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – Relazioni Sindacali

Art. 4. – *Decisioni Organi Collegiali d'istituto*

1. Nelle materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art. 5. – *Obiettivi e strumenti*

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione integrativa;
 - b) informazione preventiva;
 - c) informazione successiva;
 - d) interpretazione autentica, come da art. 3.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 6. – *Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico*

1. Entro 15 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno tre giorni di anticipo.
3. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
5. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 7. – *Contrattazione integrativa*

.... OMISSIS

Art. 8. – *Informazione preventiva*

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano per l'utilizzazione delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e) utilizzazione dei servizi sociali;

- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla scuola con altri enti o istituzioni;
 - g) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - h) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
 - l) tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 9. – *Informazione successiva*

- 1. Sono materie di informazione successiva:
 - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II – Diritti sindacali

Art. 10. – *Attività sindacale*

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio distinto Albo Sindacale, situato nell'atrio di ogni plesso, di cui sono responsabili. La RSU gestisce autonomamente il proprio Albo sindacale. Ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
- 2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il locale situato nell'edificio della scuola primaria di Paglieta capoluogo; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nel locale loro assegnato, tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
- 4. La RSU può utilizzare i terminali internet – postazione docenti – per lo svolgimento dell'attività sindacale.
- 5. La RSU può usufruire degli strumenti (fotocopiatrici, computer e telefono) di proprietà della scuola con modalità ed orario concordato con il Dirigente Scolastico.

Art. 11. – *Assemblea in orario di lavoro*

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL di comparto.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la

richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola che possono, entro due giorni, richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare. L'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Il personale che presta servizio nello stesso comune, ma in un plesso diverso da quello in cui si tiene l'assemblea avrà a disposizione per riprendere servizio – e/o per raggiungere la sede dell'assemblea – ulteriori venti minuti.
7. Il personale che partecipa ad una assemblea territoriale che si tiene in altro comune ha a disposizione per riprendere servizio – e/o per raggiungere la sede dell'assemblea – da un minimo di trenta ad un massimo di un'ora: a tal fine si tiene conto della distanza.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale amministrativo e n. 1 unità di collaboratore scolastico per ciascun plesso non potranno partecipare all'assemblea.
8. Il personale ATA – in mancanza di intesa – va individuato dal Direttore dei SGA per sorteggio escludendo il personale precedentemente sorteggiato. Il sorteggio va effettuato distintamente per comune.
9. Le assemblee d'istituto aperte al personale dei due comuni sono considerate assemblee territoriali.
10. In caso di svolgimento di assemblee territoriali in una sede scolastica diversa da quella di servizio quando la fine dell'assemblea coincide con il termine dell'orario di servizio il personale non è tenuto a rientrare a scuola.

Art. 12. – *Permessi retribuiti e non retribuiti*

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 13. – *Referendum*

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto.
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

CAPO III – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 14. – *Delegato alla sicurezza*

1. La RSU – fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza del lavoro – designa al suo interno ovvero all'interno del restante personale in servizio il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. La RSU – attraverso il suo delegato alla sicurezza – esercita le funzioni:
 - a) di controllo del rispetto delle norme previste dal D.l.vo n. 626/1994 e succ. modd. e integrazioni;
 - b) propositive per migliorare le condizioni di lavoro del personale e ridurre le situazioni di rischio.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15. – *Ore eccedenti personale docente*

1. Ciascun docente della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado può dichiarare la propria disponibilità per almeno due ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo – secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28-12-2001, n. 448 e dall'art. 30 del CCNL/Scuola 29-11-2007 e succ. modd. e integr., nonché dalle norme contrattuali richiamate dal predetto art. 30 (CCNL/Scuola 24-07-2003, art. 28; CCNL 26-5-1999, art. 25; CCNL 4-8-1995, art. 70; CCNI 31-8-1999, art. 30, 31 e 32) – per la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità di cui al comma precedente non può essere revocata.
3. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata di norma, all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero.
4. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

Art. 16. – *Collaborazioni plurime del personale docente*

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17. – *Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario e intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA*

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale;
 - d. graduatoria interna dei perdenti posto.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente – sentito il Dsga – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime,

a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 18. – *Recupero ore eccedenti*

1. Per le ore di lavoro effettivamente prestate in eccedenza oltre l'orario d'obbligo possono essere richiesti recuperi compensativi.

PARTE SECONDA – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI

Art. 19 – *Risorse*

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR, depurati delle risorse da destinare al salario accessorio per il DSGA;
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
 - eventuali contributi finalizzati dei genitori.
2. In presenza di ulteriori risorse si procederà al loro utilizzo e all'assegnazione degli incarichi secondo i criteri stabiliti nel presente contratto. Lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale o di modifiche al POF.
3. Il totale delle risorse finanziarie disponibili previste al FIS, con esclusione dell'indennità di amministrazione al DSGA, per il presente contratto ammonta ad €97.128,00 (lordo dipendente).

Art. 20 – *Attività finalizzate*

1. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, non inclusi nel comma 3 dell'articolo precedente, sono pari a:
 - a. Indennità di amministrazione, quota variabile, al DSGA €3.780,00
 - b. Funzioni strumentali al POF €10.079,00
 - c. Incarichi specifici del personale ATA €4.242,00
 - d. aree a rischio €15.000,00 (lordo stato)
 - e. attività complementari di educazione fisica €3.044,90 (lordo stato)

TITOLO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 21 – *Finalizzazione delle risorse del FIS*

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – *Criteri generali per la suddivisione del Fondo di Istituto*

1. Le risorse del fondo della istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20 del presente CII, vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento d'Istituto. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 71.880,00 (pari al 74% c.a.), per le attività del personale ATA €23.318,00 (pari al 24 % c.a.), per il fondo di riserva €1.930,00 (pari al 2% c.a.).
2. Per assicurare una equilibrata ripartizione del fondo di istituto si conviene – sulla base della delibera del Consiglio d'istituto di cui all'art. 88 del CCNL/Scuola del 27-11-2007 e del POF – di ripartire approssimativamente la somma complessiva tra il personale dell'area docente ed ATA secondo i seguenti parametri:
 - a) personale docente 74%;
 - b) personale A.T.A 24 %;
 - c) fondo di riserva 2%.
3. Il fondo di riserva in via prioritaria verrà utilizzato per far fronte ai maggiori oneri per le prestazioni aggiuntive non forfetarie. In via subordinata verrà utilizzato, previa intesa con le OO.SS. e la RSU da definire entro il 31 luglio, per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili. Se non utilizzato confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.
4. I compensi verranno stabiliti in modo forfetario solo se non è possibile mettere in calendario l'attività prevista e/o si svolge interamente o parzialmente all'esterno della scuola. L'incarico viene retribuito in modo forfetario se espressamente previsto nel CII.
5. Le assenze dal servizio – in caso di compenso forfetario – non determinano la riduzione del compenso se, in seguito a valutazione, gli impegni sono stati pienamente rispettati e i risultati sono stati raggiunti. La riduzione del compenso, proporzionale al periodo di assenza e in rapporto alla durata convenzionale dell'incarico pari a undici mesi, viene attribuito al personale che eventualmente ne assume la funzione.
6. Le assenze dei responsabili di plesso sono sottoposte a quanto stabilito dal comma che precede solo se si protraggono per periodi continuativi di almeno quindici giorni.
7. Il maggior carico di lavoro per il personale ATA determinato dalle sostituzioni dei colleghi assenti, se prestato in orario d'obbligo, sarà considerato quale intensificazione e sarà retribuito in modo forfetario con un compenso pari a :
 - un'ora di lavoro straordinario per ciascun assistente amministrativo assente;
 - novanta minuti di lavoro straordinario per ciascun ausiliario assente;
 - trenta minuti di lavoro straordinario per il collaboratore scolastico che sostituisce l'ausiliario assente in altro plesso.
8. Nel caso in cui nel corso dell'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà – previa informazione alla RSU – al loro utilizzo e all'assegnazione degli incarichi secondo i criteri stabiliti nel presente contratto. Lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale o di modifiche al POF.
9. I compensi per gli incarichi retribuiti in modo forfetario sono, di norma, cumulabili. Quello di collaboratore del dirigente scolastico e/o di funzione strumentale e/o di responsabile di dipartimento dà diritto al solo compenso più favorevole.

Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di realizzare quanto stabilito nel POF e nel Programma annuale, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto (art. 88 del CCNL), vengono definiti i seguenti stanziamenti:
 - a) indennità di amministrazione, quota variabile, al DSGA **€3.780,00**;

- b) supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo **€22.200,00**:
 - collaboratori del dirigente scolastico €8.500,00 (vicario €6.000,00; secondo collaboratore €2.500,00);
 - figure di presidio ai plessi €12.700,00 (€1.800,00 ciascuno per media Paglieta, media Torino di S., primaria Paglieta, primaria Torino di S., infanzia Paglieta cap.; €1.200,00 primaria Collemici; €1.000,00 infanzia Piano La Barca; €1.500,00 infanzia Torino di Sangro);
 - gestione del sito web €1.000,00;
 - c) supporto alla didattica **€30.646,00**:
 - responsabili dei dipartimenti €12.500,00 (€2.500,00 per ciascun responsabile);
 - responsabili dei team orizzontali scuola primaria €2.500,00
 - responsabili dei laboratori €4.000,00 (media Torino di S. €700,00; primaria Collemici €600,00; media e primaria Paglieta cap., prim. Torino €900,00 ciascuno);
 - responsabile della biblioteca €2.500,00;
 - coordinatore del consiglio comunale dei ragazzi €400,00;
 - gruppi di lavoro e di progetto (integraz. scol., ecc.) €4.375,00;
 - funzioni strumentali (somma a carico del FIS) €2.421,00 (€2.500,00 pro capite per n. 5 incaricati: a carico di apposito finanziamento €10.079,00);
 - coordin. cons. classe media (€150,00 pro capite) €1.950,00;
 - d) supporto all'organizzazione della didattica **€2.100,00**:
 - responsabile dell'orientamento €800,00;
 - responsabile accoglienza nuovi docenti €500,00;
 - responsabile dei viaggi di istruzione €800,00;
 - e) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare **€8.900,00** (somma necessaria per retribuire il personale docente, a qualsiasi titolo impegnato in ore aggiuntive previste dal POF: latino, inglese infanzia, attività sportiva a carico FIS, ecc.);
 - f) attività di insegnamento €8.034,00:
 - corsi di recupero €4.334,00;
 - flessibilità oraria €3.700,00.
2. Allo stesso fine di cui al comma che precede vengono definite le aree riferite al personale ATA a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
- a) indennità di amministrazione, quota variabile, al DSGA €3.780,00;
 - b) intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti €5.660,00 (coll. Scol. €12,50 x 360h; ass. amm. €14,50 x 80h);
 - c) incarichi specifici (con esclusione del personale retribuito dal Tesoro ex art. 7) parte eccedente l'assegnazione ricevuta, onere a carico del FIS €4.158,00;
 - d) prestazioni aggiuntive per specificità del servizio (compenso individuale forfetario pari al 50% del compenso annuo lordo ex art. 7) €1.500,00;
 - e) prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo €12.000,00 (coll. Scol. €12,50 x 670h; ass. amm. 14,50 x 250h).

Art. 24 – Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico verranno indicati:
 - a) il compenso spettante;

- b) gli impegni relativi al monitoraggio e quelli relativi alla presentazione del consuntivo, dei materiali prodotti e della relazione finale.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti in riferimento al progetto esecutivo presentato da ciascun incaricato.

Art. 25 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere recuperate anche con riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 26 – Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica;
 - disponibilità degli interessati;
 - anzianità di servizio.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 27 – Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 28 – Figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 29. – Addetti ai videoterminali e alla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro

1. Il personale che utilizza un videoterminale non può essere incaricato per tale mansione in modo sistematico o abituale per un numero di ore pari o superiore a 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa.

PARTE TERZA – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Norme relative al corrente anno scolastico

1. Quanto già deciso nelle sedi competenti, sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico solo se più favorevole al personale.

Art. 31 – *Clausola di salvaguardia finanziaria*

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 22, comma 2 ed eventuali economie di cui al presente contratto.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone il rinvio della liquidazione ad una data successiva al 31 agosto, decurtando, per la parte incapiente, il FIS relativo all'anno scolastico che segue.

Art. 32 – *Natura premiale della retribuzione accessoria*

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti e gli incarichi per i quali è previsto un compenso forfetario a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70 % di quanto previsto inizialmente.
4. In caso di raggiungimento parziale degli obiettivi individuati, per la durata del presente contratto, non si applica alcuna ulteriore riduzione.

Paglieta, 22 marzo 2011

L'intesa viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore: Dante Cericola

PARTE SINDACALE

Giuseppina Di Fonso

RSU

Rita Pasquini

Donato Marcucci

SINDACATI

CGIL:

SCUOLA

CISL: Davide Desiati

TERRITORIALI

UIL:

SNALS:

GILDA UNAMS

INDICE

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE PRIMA – NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – Finalità

Art. 2. – Campo di applicazione, decorrenza e durata

Art. 3. – Interpretazione autentica

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – Relazioni Sindacali

Art. 4. – Decisioni Organi Collegiali d'Istituto

Art. 5. – Obiettivi e strumenti

Art. 6. – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

Art. 7. – Contrattazione integrativa (omesso)

Art. 8. – Informazione preventiva

Art. 9. – Informazione successiva

CAPO II – Diritti sindacali

Art. 10. – Attività sindacale

Art. 11. – Assemblea in orario di lavoro

Art. 12. – Permessi retribuiti e non retribuiti

Art. 13. – Referendum

CAPO III – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 14. – Delegato alla sicurezza

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15. – Ore eccedenti personale docente

Art. 16. – Collaborazioni plurime del personale docente

Art. 17. – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario e intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

Art. 18. – Recupero ore eccedenti

PARTE SECONDA – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI

Art. 19. – Risorse

Art. 20. – Attività finalizzate

TITOLO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 21. – Finalizzazione delle risorse del FIS

Art. 22. – Criteri generali per la suddivisione del Fondo di Istituto

Art. 23. – Stanziamenti

Art. 24. – Conferimento degli incarichi

Art. 25. – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA conferimento degli incarichi

Art. 26. – Incarichi specifici

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 27. – Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Art. 28. – Figure sensibili

Art. 29. – Addetti ai videoterminali e alla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro

PARTE TERZA – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30. – Norme relative al corrente anno scolastico

Art. 31. – Clausola di salvaguardia finanziaria

Art. 32. – Natura premiale della retribuzione accessoria



ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH)

Tel. 0872/80151 – Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail chic809006@istruzione.it

www.icpaglieta.it

C.F. 81001820695

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO – Ipotesi del 16-03-2011

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano – su richiesta delle OO.SS e della RSU – di omettere dall'ipotesi di contratto collettivo integrativo d'istituto sottoscritto il 16 marzo 2011 l'art. 7 proposto dalla parte datoriale poiché le materie oggetto della contrattazione integrativa sono disciplinate dalle vigente normativa imperativa.

Su richiesta della parte datoriale viene qui di seguito riportato, come da proposta, l'art. 7:

“.....”

Art. 7. – Contrattazione integrativa

1. Sono oggetto della presente contrattazione di istituto le seguenti materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34, comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari nonché quelli concernenti le aree a rischio.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle leggi e, in subordine, dalle norme contrattuali di livello superiore; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del D.L.vo 165/2001 e smi.

“.....”

Paglieta, 22 marzo 2011

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore: Dante Cericola f.to: D. Cericola

PARTE SINDACALE (RSU) Giuseppina Di Fonso ...f.to: illegibile

Rita Pasquini f.to: Rita Pasquini

Donato Marcucci f.to: Marcucci Donato

SINDACATI TERRITORIALI flc/CGIL

CISL/Scuola f.to: illegibilr

UIL/Scuola f.to: illegibilr

SNALS/CONFESAL

GILDA/UNAMS